

Bruxelles, 24 giugno 2022
(OR. fr, en)

10488/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0218(COD)**

**ENER 319
CLIMA 301
CONSOM 160
TRANS 419
AGRI 279
IND 246
ENV 637
COMPET 519
FORETS 52
IA 99
CODEC 958**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	10347/22
n. doc. Comm.:	10746/21 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", una proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (RED II).

2. La direttiva mira ad aumentare al 40 % l'obiettivo per il 2030 in materia di energie rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE. Rafforza inoltre le disposizioni settoriali per conseguire questo nuovo obiettivo e ridurre le emissioni del settore energetico.
3. Il 18 maggio 2022, su richiesta dei capi di Stato e di governo al Consiglio europeo del marzo 2022, la Commissione ha pubblicato il pacchetto REPowerEU volto a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi attraverso una forte accelerazione della transizione verde.

II. ESAME DA PARTE DELLE ALTRE ISTITUZIONI

4. Il Parlamento europeo ha designato la commissione ITRE quale commissione competente per la proposta e Markus PIEPER (DE, PPE) quale relatore. La commissione ENVI (relatore N. TORVALDS (FI, RENEW)), responsabile in particolare delle disposizioni in materia di bioenergia, ha adottato il proprio parere il 17 maggio. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione in sede di commissione ITRE nel luglio 2022 e in plenaria nel settembre 2022.
5. Il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta è stato adottato l'8 dicembre 2021. Il parere del Comitato delle regioni è stato adottato l'8 aprile 2022.

III. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AL CONSIGLIO

6. Il gruppo "Energia" ha avviato i lavori sulla proposta nel luglio 2021. La valutazione d'impatto svolta dalla Commissione è stata esaminata dal gruppo il 6 settembre 2021.
7. Nella sessione del 2 dicembre 2021 il Consiglio TTE dei ministri dell'Energia ha tenuto un dibattito orientativo per i futuri lavori sul fascicolo.

8. Durante la presidenza francese le discussioni sono proseguite in sede di gruppo, dapprima in blocchi tematici e successivamente sulla base di proposte globali. Nel corso delle discussioni che si sono tenute in sede di gruppo "Energia", la presidenza ha proposto numerosi compromessi e nuovi equilibri volti, in particolare, ad aumentare la flessibilità delle principali disposizioni, pur preservando quanto più possibile il livello di ambizione generale. Per quanto concerne i sotto-obiettivi vincolanti, il compromesso è stato elaborato in particolare rispetto ai sotto-obiettivi proposti per i settori dei trasporti, dell'industria, del riscaldamento e raffrescamento.

9. Il Comitato dei rappresentanti permanenti è stato invitato in quattro occasioni a esaminare i compromessi elaborati dalla presidenza, rispettivamente il 13 aprile, il 25 maggio, il 17 e il 22 giugno. Tali riunioni sono servite a misurare gli equilibri di potere riguardo i) ai sotto-obiettivi vincolanti per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti; ii) all'obiettivo nel settore del riscaldamento e del raffrescamento; iii) all'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti; iv) alla concessione di autorizzazioni per progetti in materia di energie rinnovabili; v) al ruolo della biomassa forestale; iv) al ruolo dei combustibili a basse emissioni di carbonio. Tali riunioni hanno spesso rivelato posizioni condivise su questi aspetti. A seguito degli orientamenti forniti dalle delegazioni, la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 22 giugno ha permesso di giungere a un testo equilibrato. Il compromesso così raggiunto, allegato al presente documento, viene presentato come orientamento generale, per approvazione, al Consiglio "Energia" del 27 giugno 2022.

10. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, tale compromesso: i) prevede la possibilità per gli Stati membri di scegliere, per quanto riguarda il sotto-obiettivo trasporti, tra un sistema di calcolo della riduzione dei gas a effetto serra e il sistema basato sul contenuto energetico, utilizzato attualmente, all'articolo 25. Nello stesso articolo, l'obiettivo dell'idrogeno nel settore dei trasporti è ora indicativo; ii) introduce maggiore flessibilità e progressività nel calcolo dei sotto-obiettivi legati al calore e al raffrescamento, rispettivamente agli articoli 23 e 24; iii) propone, per quanto riguarda l'industria, una crescita più graduale del sotto-obiettivo, all'articolo 22 bis; iv) chiarisce il carattere non vincolante dell'obiettivo del 49 % di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel settore degli edifici, all'articolo 15 bis; v) chiarisce e aggiunge flessibilità alle disposizioni sulla biomassa forestale e il principio dell'uso a cascata, agli articoli 3 e 29; vi) mantiene, all'articolo 19, le norme vigenti quanto alla gestione delle garanzie di origine; vii) chiarisce, all'articolo 20 bis, le disposizioni sull'integrazione nel sistema energetico dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; viii) rafforza gli elementi volti ad accelerare la concessione di autorizzazioni per progetti in materia di energie rinnovabili, all'articolo 15, tenendo conto di alcune componenti del piano REPowerEU; ix) mantiene, aggiungendo nel contempo flessibilità, gli elementi relativi alla cooperazione regionale; x) rafforza, all'articolo 30, le misure per limitare le frodi in relazione alla sostenibilità dei biocarburanti; xi) modifica, all'articolo 31 bis, le disposizioni relative alla banca dati dell'Unione al fine di massimizzare le sinergie con le banche dati nazionali.
11. Il testo nuovo che verte sul documento ST 9887/2022 è "sottolineato in grassetto ed evidenziato in grigio". Le soppressioni sono indicate con "[...]". Le modifiche apportate alle versioni precedenti sono "**sottolineate in grassetto**" o indicate con "[...]".

IV. CONCLUSIONE

12. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a:
- esaminare il testo di compromesso che figura nell'allegato della presente nota;
 - confermare, nella sessione del Consiglio TTE (Energia) del 27 giugno 2022, un orientamento generale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
-



Brussels, 14.7.2021
COM(2021) 557 final

2021/0218 (COD)

Proposal for a

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652

{SEC(2021) 657 final} - {SWD(2021) 620 final} - {SWD(2021) 621 final} -
{SWD(2021) 622 final}

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) **Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019, intitolata "Il Green Deal europeo"³ la Commissione ha fissato**[...] per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2050 contribuendo nel contempo all'economia, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Tale obiettivo, **nonché** [...] quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 stabilito **nella comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020, dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini"** (il "piano per l'obiettivo climatico 2030"⁴) approvato sia dal Parlamento europeo⁵ che dal Consiglio europeo⁶, impone una transizione energetica e **una** quota[...] significativamente più elevata[...] di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.
- (2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità.

³ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

⁴ Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

⁶ Conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020, <https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf>

- (3) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico **2030**, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione⁸. Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.

⁷ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁸ Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).

(4) Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia al principio dell'uso a cascata della biomassa⁹, al fine di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile. Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. A tal fine, **gli Stati membri**[...] non dovrebbero concedere alcun sostegno alla produzione di energia da tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici ed evitare di promuovere l'uso di legname tondo di qualità per l'energia, salvo in circostanze ben definite. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento. Nei casi in cui nessun altro uso della biomassa legnosa sia economicamente sostenibile o ecocompatibile, il recupero energetico contribuisce a ridurre la generazione di energia a partire da fonti non rinnovabili. I regimi di sostegno alla bioenergia degli Stati membri dovrebbero pertanto essere indirizzati verso le materie prime per le quali esiste una scarsa concorrenza sul mercato con i settori dei materiali e il cui approvvigionamento è considerato positivo sia per il clima che per la biodiversità, al fine di evitare incentivi negativi a modelli bioenergetici non sostenibili, come indicato nella relazione [...] **2021 del Centro comune di ricerca intitolata "The use of woody biomass for energy production in the EU"**¹¹. D'altro canto, nell'**attuare misure che assicurano l'applicazione del**[...] principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati membri nella definizione dei loro regimi di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano

⁹ Il principio dell'uso a cascata mira a conseguire l'efficienza delle risorse nell'uso della biomassa dando priorità, ove possibile, all'uso di materiali di biomassa rispetto all'uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all'interno del sistema. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.

¹⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹¹ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719>

contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. Inoltre, al fine di garantire un uso più efficiente della bioenergia, [...] gli Stati membri non dovrebbero più sostenere gli impianti che producono solo energia elettrica, a meno che gli impianti non siano ubicati in regioni che si trovano a uno specifico stadio per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili [...].

- (5) Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro **dovrebbe affrontare** [...] in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

- (6) Nel calcolo della quota di energia rinnovabile in uno Stato membro, i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere conteggiati nel settore in cui sono consumati (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, o trasporti). Per evitare il doppio conteggio, l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre tali combustibili non dovrebbe essere conteggiata. Ciò si tradurrebbe in un'armonizzazione delle norme di contabilizzazione per questi combustibili in tutta la direttiva, indipendentemente dal fatto che siano conteggiati per l'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile o per qualsiasi obiettivo parziale. Consentirebbe inoltre di contabilizzare l'energia effettivamente consumata, tenendo conto delle perdite di energia nel processo di produzione di tali combustibili, e di conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati e consumati nell'Unione. **Gli Stati membri possono tuttavia convenire, mediante uno specifico accordo di cooperazione, di conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati in uno Stato membro ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo nello Stato membro in cui sono stati prodotti.**
- (7) La cooperazione **fra gli Stati membri** per promuovere le energie rinnovabili può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione **fra gli Stati membri** è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere **incoraggiati** [...] a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di un progetto pilota. [...] I progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione¹² **sosterrebbero tale obiettivo.**

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

- (8) **Nella sua comunicazione del 19 novembre 2020, intitolata "Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro", la Commissione ha** [...] **introdotto**[...] un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto **concordare** [...] **di collaborare al fine di definire gli obiettivi** [...] di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040 **ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 riveduto**. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999 **del Parlamento europeo e del Consiglio**¹³. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della tutela ambientale, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare.

¹³ **Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).**

- (9) Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, il mercato degli accordi di compravendita di energia **elettrica da fonti rinnovabili** è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 **della direttiva (UE) 2018/2001** per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia **elettrica da fonti rinnovabili** dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati. **In quest'ottica, la Commissione dovrebbe analizzare gli ostacoli agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine e, in particolare, alla diffusione di accordi transfrontalieri di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e formulare orientamenti sulla rimozione di tali ostacoli.**
- (10) Procedure amministrative troppo complesse ed eccessivamente lunghe costituiscono un ostacolo importante alla diffusione delle energie rinnovabili. Sulla base delle misure volte a migliorare le procedure amministrative per gli impianti di energia rinnovabile che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 15 marzo 2023 nelle prime relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 [...] ¹⁴, la Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni contenute nella presente direttiva **modificativa** per semplificare tali procedure abbiano dato luogo a procedure agili e commisurate. Se la valutazione mettesse in luce ampi margini di miglioramento, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che gli Stati membri dispongano di procedure amministrative semplificate ed efficienti.

¹⁴ [...]

(10 bis) Alcuni dei problemi più comuni incontrati dai progetti in materia di energia rinnovabile riguardano i ritardi nelle procedure di autorizzazione stabilite a livello nazionale. Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e contribuire al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri dovrebbero [...] presumere che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa e i mezzi di stoccaggio[...] siano considerati nell'interesse della salute e della sicurezza pubbliche ed eseguiti per ragioni imperative d'interesse pubblico prevalente nella procedura di pianificazione e autorizzazione al momento di bilanciare gli interessi giuridici nei singoli casi. Dovrebbero essere soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle direttive 92/43/CEE [...] 2009/147/CE e 2000/60/CE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rispettare le disposizioni della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, della convenzione di Aarhus e della convenzione di Espoo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

(10 ter) Al fine di contribuire al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri dovrebbero dare [...] priorità, nella procedura di pianificazione e autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Gli Stati membri dovrebbero altresì fornire adeguata comunicazione in particolare sul possibile effetto di tali misure sulla biodiversità, affinché la Commissione possa valutare e decidere in merito all'azione appropriata.

(10[...] quater) Al fine di agevolare e semplificare il ripotenziamento degli impianti esistenti di energia rinnovabile, la valutazione di eventuali impatti derivanti dal ripotenziamento degli[...] impianti energetici esistenti nella procedura di pianificazione e autorizzazione [...] dovrebbe essere limitata ai potenziali [...] impatti risultanti dalla modifica o dall'ampliamento rispetto al progetto originale [...]. [...]

(11) Gli edifici possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nel piano per l'obiettivo climatico **2030**, occorrerà decarbonizzare il **settore del** riscaldamento e del raffrescamento [...] aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso. Tuttavia nell'ultimo decennio non sono stati compiuti progressi nell'uso di **energia rinnovabile** [...] per il riscaldamento e il raffrescamento, che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa. Senza **quote indicative** [...] definite per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Inoltre la definizione di **quote indicative** [...] costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici. È pertanto opportuno fissare [...] **quote indicative** per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli [...] Stati membri **nei loro sforzi** volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile negli edifici, **compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili e l'energia dell'ambiente tramite pompe di calore**, [...] e incoraggiare lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie che producono energia rinnovabile, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a livello locale.

(11 bis) La quota indicativa di energia rinnovabile dell'UE nel settore dell'edilizia da raggiungere entro il 2030 costituisce una tappa minima necessaria per garantire la decarbonizzazione del parco immobiliare dell'UE entro il 2050, in linea con la [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveduta]. È fondamentale consentire un'eliminazione graduale senza soluzione di continuità ed efficace sotto il profilo dei costi dei combustibili fossili dagli edifici per garantirne la sostituzione con energie rinnovabili, come evidenziato dal piano degli obiettivi climatici dell'UE e richiesto dalla [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveduta]. La quota indicativa di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia integra il quadro normativo per gli edifici ai sensi della [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveduta] assicurando che le tecnologie, gli apparecchi e le infrastrutture per le energie rinnovabili, compresi un teleriscaldamento e un teleraffrescamento efficienti, siano adeguatamente e tempestivamente potenziati per sostituire gradualmente i combustibili fossili negli edifici e garantire la disponibilità di un approvvigionamento sicuro e affidabile di energia rinnovabile per gli edifici a energia quasi zero entro il 2030. La quota indicativa di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia sostiene inoltre l'inclusione di investimenti nelle energie rinnovabili nell'ambito delle strategie nazionali a lungo termine di ristrutturazione degli edifici /[piani di ristrutturazione degli edifici che consentano il conseguimento degli obiettivi proposti nella [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveduta]]. Inoltre, tale quota indicativa costituisce un indicatore aggiuntivo importante per sviluppare un teleriscaldamento e un teleraffrescamento efficienti ai fini della decarbonizzazione del parco immobiliare, integrando in tal modo l'obiettivo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento di cui all'articolo 24 della presente direttiva e l'obbligo di garantire che le energie rinnovabili e il calore e il freddo di scarto provenienti da sistemi efficienti di teleriscaldamento e teleraffrescamento siano disponibili per contribuire a coprire il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio nuovo o ristrutturato. Infine, detta quota indicativa è necessaria anche per garantire, in modo efficace sotto il profilo dei costi, la realizzazione degli incrementi annui di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili di cui all'articolo 23, nonché l'incremento medio annuo indicativo di energia rinnovabile nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui all'articolo 24.

(11 ter) Tenuto conto dell'elevato consumo di energia negli edifici residenziali, commerciali e pubblici, le definizioni esistenti di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 potrebbero essere utilizzate nel calcolo della quota nazionale di energia da fonti rinnovabili negli edifici al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, garantendo nel contempo progressi nella realizzazione della quota indicativa di energia rinnovabile dell'UE per gli edifici nel 2030.

- (12) Il numero insufficiente di lavoratori qualificati, in particolare installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, rallenta la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con sistemi basati sulle energie rinnovabili e costituisce un ostacolo importante all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, nell'industria e nell'agricoltura. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le parti sociali e le comunità di energia rinnovabile per prevedere e anticipare le competenze che saranno necessarie. È opportuno mettere a disposizione un numero sufficiente di programmi di formazione e di certificazione di alta qualità che garantiscano la corretta installazione e il funzionamento affidabile di un'ampia gamma di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e che siano progettati in modo da incoraggiare la partecipazione a tali programmi di formazione e sistemi di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare le azioni da intraprendere per attirare gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali in questione. L'elenco degli installatori formati e certificati dovrebbe essere reso pubblico per stimolare la fiducia dei consumatori e garantire loro un facile accesso a competenze personalizzate di progettisti e installatori che garantiscano un'installazione e un funzionamento corretti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili.
- (13) Le garanzie di origine sono uno strumento fondamentale per informare i consumatori e favorire l'ulteriore diffusione degli accordi di compravendita di energie rinnovabili. Al fine di stabilire una base coerente a livello di Unione per l'uso delle garanzie di origine e consentire a coloro che concludono accordi di compravendita di energie rinnovabili di accedere a documenti giustificativi adeguati, [...] i produttori di energia rinnovabile dovrebbero poter ricevere una garanzia di origine, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di tenere conto del valore di mercato delle garanzie di origine se i produttori di energia ricevono un sostegno finanziario **che comprende il diritto degli Stati membri di decidere di non rilasciare una garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno.**

- (14) Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e [...] approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi.
- (15) Con oltre 30 milioni di veicoli elettrici previsti nell'Unione entro il 2030, è necessario garantire che possano contribuire pienamente all'integrazione del sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, consentendo così di raggiungere quote più elevate di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale per quanto riguarda i costi. Il potenziale dei veicoli elettrici di assorbire energia elettrica da fonti rinnovabili nei momenti in cui è abbondante e di reimmetterla in una rete in caso di scarsità deve essere pienamente sfruttato. È pertanto opportuno introdurre misure specifiche sui veicoli elettrici e informazioni sulle energie rinnovabili e su come e quando accedervi che integrino quelle della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020].

¹⁵ Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

- (16) Affinché i servizi di flessibilità e di bilanciamento derivanti dall'aggregazione dei mezzi di stoccaggio distribuito siano sviluppati in modo competitivo, i proprietari o gli utenti delle batterie e i soggetti che agiscono per loro conto – ad esempio gestori dei sistemi energetici degli edifici, fornitori di servizi di mobilità e altri partecipanti al mercato dell'energia elettrica – dovrebbero poter accedere gratuitamente, **tempestivamente** e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base sulle batterie quali lo stato di salute, lo stato di carica, la capacità e il setpoint di potenza. È pertanto opportuno introdurre misure che affrontino la necessità di accedere a tali dati per agevolare le operazioni connesse all'integrazione delle batterie per uso domestico e dei veicoli elettrici [...] **e completino** le disposizioni sull'accesso ai dati sulle batterie relative all'agevolazione del cambio di destinazione delle batterie di cui alla [proposta di regolamento **del Parlamento europeo e del Consiglio** relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020]. Le disposizioni relative all'accesso ai dati sulle batterie dei veicoli elettrici dovrebbero applicarsi in aggiunta a qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli.
- (17) Il crescente numero di veicoli elettrici nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e in altri modi di trasporto richiederà che le operazioni di ricarica siano ottimizzate e gestite in modo da non causare congestione e trarre pieno vantaggio dalla disponibilità di energia elettrica da fonti rinnovabili e dai bassi prezzi dell'energia elettrica nel sistema. Nei casi in cui la ricarica bidirezionale favorisca l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei parchi veicoli elettrici nel settore dei trasporti e **nel** sistema elettrico in generale, tale funzionalità dovrebbe essere resa disponibile. Considerata la lunga durata di vita dei punti di ricarica, i requisiti per queste infrastrutture dovrebbero essere mantenuti aggiornati in modo da soddisfare le esigenze future e non comportare effetti di "lock-in" negativi per lo sviluppo di tecnologie e servizi.

(18) Gli utenti di veicoli elettrici che concludono accordi contrattuali con i fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero avere il diritto di ricevere informazioni e spiegazioni su come i termini dell'accordo incideranno sull'uso del loro veicolo e sullo stato di salute della batteria. I fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero spiegare chiaramente agli utenti dei veicoli elettrici in che modo saranno remunerati per i servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio forniti al sistema e al mercato dell'energia elettrica mediante l'uso del loro veicolo elettrico. Al momento di concludere tali accordi devono inoltre essere garantiti i diritti di consumatori degli utenti di veicoli elettrici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, quali l'ubicazione e le abitudini di guida, in relazione all'uso del veicolo. Gli accordi possono anche ricomprendere altre preferenze degli utenti dei veicoli elettrici, ad esempio relativamente al tipo di elettricità acquistata da utilizzare nel veicolo. Per i motivi di cui sopra è importante che gli utenti dei veicoli elettrici possano utilizzare il proprio abbonamento in più punti di ricarica. Ciò consentirà inoltre al fornitore di servizi scelto dall'utente del veicolo elettrico di integrare in modo ottimale il veicolo nel sistema elettrico, attraverso una pianificazione e incentivi prevedibili basati sulle preferenze degli utenti del veicolo elettrico. Quanto precede è altresì in linea con i principi di un sistema energetico incentrato sui consumatori e sui prosumatori e con il diritto di scelta del fornitore degli utenti dei veicoli elettrici in qualità di clienti finali, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.

- (19) **Il regolamento (UE) 2019/943¹⁶ e la direttiva (UE) 2019/944¹⁷ impongono agli Stati membri di consentire e promuovere la partecipazione della gestione della domanda mediante aggregatori, nonché di prevedere contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica per i clienti finali, se del caso. Per far sì che incoraggi ulteriormente l'assorbimento dell'energia elettrica verde, tale gestione della domanda deve basarsi non solo su prezzi dinamici, ma anche su segnali riguardo all'effettiva penetrazione dell'energia elettrica verde nel sistema. È pertanto necessario migliorare, attraverso la diffusione di informazioni specifiche, i segnali che i consumatori e i partecipanti al mercato ricevono per quanto riguarda la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita. I modelli di consumo possono quindi essere adeguati sulla base della penetrazione delle energie rinnovabili e della presenza di energia elettrica a zero emissioni di carbonio, unitamente a un adeguamento effettuato sulla base dei segnali di prezzo. In tal modo si sosterebbe ulteriormente la diffusione di modelli imprenditoriali e di soluzioni digitali innovativi, che abbiano la capacità di collegare il consumo allo stato delle energie rinnovabili nella rete elettrica, incentivando così gli opportuni investimenti nelle reti a sostegno della transizione verso l'energia pulita.** I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete una notevole servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d'impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi. **Oltre alle disposizioni generali volte a prevenire discriminazioni sul mercato di cui al regolamento (UE) 2019/943 e alla direttiva (UE) 2019/944, è opportuno introdurre requisiti specifici per affrontare in modo olistico la partecipazione di tali mezzi ed eliminare le barriere e gli ostacoli rimanenti che impediscono di liberare il potenziale di tali mezzi per contribuire alla decarbonizzazione del sistema elettrico e consentire ai consumatori di partecipare attivamente alla transizione energetica.**

¹⁶ **Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).**

¹⁷ **Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).**

- (20) I punti di ricarica in cui solitamente i veicoli elettrici restano parcheggiati per un tempo prolungato, ad esempio laddove le persone abitano o lavorano, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico.[...] P[...]ertanto devono essere garantite funzionalità di ricarica intelligente. A tale riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico è particolarmente importante per l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati a persone fisiche o giuridiche.
- (21) L'industria rappresenta il 25 % del consumo energetico dell'Unione ed è uno dei principali consumatori di riscaldamento e raffrescamento, che attualmente è alimentato per il 91 % da combustibili fossili. Tuttavia il 50 % della domanda di riscaldamento e raffrescamento è a bassa temperatura (< 200° C) per cui esistono opzioni di energia rinnovabile efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso l'elettrificazione. L'industria utilizza inoltre fonti non rinnovabili come materie prime per fabbricare prodotti quali l'acciaio o sostanze chimiche. [...] Le decisioni di investimento industriale di oggi determineranno i processi industriali futuri e le opzioni energetiche che possono essere prese in considerazione dal settore. **Di conseguenza[...]** è importante che siano adeguate alle esigenze future. È pertanto opportuno stabilire parametri di riferimento per incentivare l'industria a passare a processi di produzione basati sulle energie rinnovabili che non siano solo alimentati da energie rinnovabili, ma utilizzino anche materie prime rinnovabili come l'idrogeno rinnovabile. **In via prioritaria, gli Stati membri dovrebbero promuovere, ove possibile, l'elettrificazione, ad esempio per il calore per i processi industriali a bassa temperatura.** È inoltre necessaria una metodologia comune per i prodotti etichettati come prodotti ottenuti in tutto o in parte utilizzando energia rinnovabile o combustibili rinnovabili di origine non biologica come materie prime, tenendo conto delle metodologie dell'Unione esistenti in materia di etichettatura dei prodotti e delle iniziative a favore dei prodotti sostenibili. Sarebbe in tal modo possibile evitare pratiche ingannevoli e aumentare la fiducia dei consumatori. Considerata la preferenza dei consumatori per i prodotti che contribuiscono agli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, stimolerebbe inoltre la domanda di mercato per tali prodotti.

(22) I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali [...] **l'industria siderurgica** e l'industria chimica. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'industria e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. **I combustibili rinnovabili di origine non biologica basati sull'idrogeno rinnovabile contribuiranno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione solo se si eviterà di fornire incentivi per la produzione di ulteriore energia elettrica da fonti fossili, che determinerebbe un aumento del livello di emissioni. Le condizioni cui è subordinata la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica non dovrebbero influire negativamente [...] sulla transizione industriale verde e sostenibile né rallentarla, purché le emissioni complessive di gas a effetto serra dello Stato membro in questione non aumentino.** Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

(23) Un maggiore **livello di** ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento è fondamentale per conseguire l'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili, dato che questi rappresentano circa la metà del consumo energetico dell'Unione e coprono un'ampia gamma di tecnologie e usi finali negli edifici, nell'industria e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per accelerare l'incremento delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, è opportuno vincolare tutti gli Stati membri a un incremento annuo minimo di [...] punti percentuali a livello nazionale. **L'incremento annuo minimo medio vincolante di 0,8 punti percentuali tra il 2021 e il 2025 e di 1,1 punti percentuali tra il 2026 e il 2030 nel settore del riscaldamento e del raffrescamento applicabile a tutti gli Stati membri dovrebbe essere integrato da ulteriori incrementi indicativi o tassi di integrazione calcolati specificamente per ciascuno Stato membro in linea con l'ambizione necessaria in questo settore quale definita nel Green Deal europeo. Tali incrementi indicativi supplementari o integrazioni specifici per Stato membro mirano a ripartire gli sforzi supplementari necessari per raggiungere il livello desiderato di energie rinnovabili nel 2030 tra gli Stati membri sulla base del PIL e dell'efficacia in termini di costi e a guidare gli Stati membri in merito a quello che potrebbe essere il livello sufficiente di energia rinnovabile da distribuire in questo settore nel caso in cui non siano distribuite ulteriori energie rinnovabili in altri settori. Un elenco più lungo di misure diverse dovrebbe inoltre essere incluso nella direttiva (UE) 2018/2001 per agevolare l'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli Stati membri possono attuare una o più misure che figurano nell'elenco.** Gli Stati membri le cui quote di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento siano già superiori al 50 % dovrebbero poter continuare ad applicare solo metà del tasso di incremento annuo vincolante e **metà degli incrementi indicativi supplementari o delle integrazioni.** Gli Stati membri con una **quota di energia rinnovabile del 60 % o [...] più elevata** possono considerare che tale quota **realizzi già sia** il tasso di incremento medio annuo **vincolante che gli incrementi indicativi supplementari o i tassi di integrazione** conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c). [...]

- (24) Per garantire che un ruolo più incisivo di teleriscaldamento e teleraffrescamento sia accompagnato da una migliore informazione dei consumatori, è opportuno chiarire e rafforzare la comunicazione riguardante la quota di energie rinnovabili e l'efficienza energetica di tali sistemi.
- (25) I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento moderni ed efficienti basati sulle energie rinnovabili hanno dimostrato il proprio potenziale di fornire soluzioni efficaci in termini di costi per integrare le energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica e l'integrazione dei sistemi energetici [...] **agevolando nel contempo** la decarbonizzazione complessiva del settore del riscaldamento e del raffrescamento. Per garantire che tale potenziale sia sfruttato, l'incremento annuo di energia rinnovabile e/o del calore **e freddo** di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe passare da 1 punto percentuale a 2,1 **punti percentuali**, senza modificare la natura indicativa di tale incremento, rispecchiando lo sviluppo disomogeneo di questo tipo di rete in tutta l'Unione.
- (26) Al fine di tenere conto della crescente importanza di teleriscaldamento e teleraffrescamento e della necessità di orientare lo sviluppo di tali reti verso l'integrazione di una quota maggiore di energia rinnovabile, è opportuno fissare requisiti per garantire la connessione di fornitori terzi di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto con reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di potenza superiore a 25 MW.

(26 bis) **I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento contribuiscono in misura crescente al bilanciamento della rete elettrica, creando una domanda supplementare di energia elettrica da fonti rinnovabili variabili, come l'energia eolica e solare, quando tale energia elettrica da fonti rinnovabili è abbondante, a basso costo e sarebbe altrimenti ridotta, attraverso l'uso di pompe di calore elettriche di grandi dimensioni, in particolare quando tali pompe di calore sono accoppiate a un grande stoccaggio di energia termica. I vantaggi delle pompe di calore sono duplici in quanto aumentano in modo significativo l'efficienza energetica, con considerevoli economie di energia e costi per i consumatori, e rafforzano l'integrazione delle energie rinnovabili consentendo un maggiore utilizzo dell'energia geotermica e dell'ambiente. Al fine di incentivare ulteriormente la diffusione delle pompe di calore, specialmente delle pompe di calore di grandi dimensioni nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, è opportuno consentire agli Stati membri di conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili che alimenta tali pompe di calore ai fini dell'incremento annuo vincolante e indicativo delle energie rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento.**

(27) **Nonostante siano largamente disponibili,** i[...]l calore e il freddo di scarto sono sottoutilizzati [...], il che comporta uno spreco di risorse, una minore efficienza energetica nei sistemi energetici nazionali e un consumo energetico superiore al necessario nell'Unione. I requisiti per un coordinamento più stretto tra gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i settori industriale e terziario e le autorità locali potrebbero agevolare il dialogo e la cooperazione necessari per sfruttare il potenziale di calore e freddo di scarto, efficace sotto il profilo dei costi, attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

(27 bis) È opportuno consentire che il calore e il freddo di scarto coprano parte degli obiettivi in materia di energie rinnovabili negli edifici e nell'industria, a condizione che il calore e il freddo di scarto siano forniti agli edifici e all'industria da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. L'ammissibilità del calore e del freddo di scarto per coprire una determinata percentuale dell'obiettivo indicativo per le energie rinnovabili per il parco immobiliare dell'UE e dell'obiettivo di incremento medio annuo delle energie rinnovabili per l'industria consente di sfruttare le sinergie tra le energie rinnovabili e il calore e il freddo di scarto nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento rafforzando le motivazioni economiche per investire nella modernizzazione e nello sviluppo di tali reti. Di conseguenza, l'inclusione del calore di scarto nel parametro di riferimento per le energie rinnovabili industriali è accettabile solo per quanto riguarda il calore o il freddo di scarto fornito da un operatore di teleriscaldamento e teleraffrescamento da un altro sito o edificio industriale, garantendo che tale operatore abbia come attività principale la fornitura di calore o freddo e che il calore di scarto conteggiato sia chiaramente distinto dal calore di scarto interno recuperato all'interno della stessa impresa o degli edifici o edifici collegati. Nel caso dell'industria, solo il calore di scarto venduto a un'impresa industriale in quanto cliente di un fornitore di teleriscaldamento e importato da un fornitore di teleriscaldamento potrebbe essere incluso nell'obiettivo industriale.

(28) Per garantire che il teleriscaldamento e il teleraffrescamento partecipino pienamente all'integrazione del settore dell'energia, è necessario estendere la cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e **per** allargare la cooperazione ai mercati e alla pianificazione degli investimenti nella rete al fine di sfruttare meglio il potenziale del teleriscaldamento e teleraffrescamento per offrire servizi di flessibilità nei mercati dell'energia elettrica. Dovrebbe inoltre essere possibile una maggiore cooperazione con i gestori delle reti del gas (comprese le reti dell'idrogeno e altre reti energetiche) così da garantire una più ampia integrazione tra i vettori energetici e il loro utilizzo più efficace sotto il profilo dei costi.

(29) Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

(29 bis) [...] Al fine di incoraggiare la diffusione dell'approvvigionamento di combustibili rinnovabili nel settore del bunkeraggio marittimo internazionale, di difficile decarbonizzazione, i combustibili rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali dovrebbero essere inclusi nel consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e, di conseguenza, i combustibili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali dovrebbero essere inclusi nel consumo finale di fonti energetiche nel settore dei trasporti. Tuttavia, in alcuni Stati membri il trasporto marittimo rappresenta una quota rilevante del consumo finale lordo di energia. In considerazione degli attuali vincoli tecnologici e normativi che impediscono l'uso commerciale dei biocarburanti nel trasporto marittimo, è pertanto opportuno concedere agli Stati membri un'esenzione parziale nel calcolo della quantità di energia fornita al trasporto marittimo per consentire loro di limitare al 15 % il loro consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto marittimo, nel calcolo degli obiettivi specifici relativi ai trasporti. Per gli Stati membri insulari in cui il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto marittimo è sproporzionatamente elevato, vale a dire superiore a un terzo del consumo del trasporto stradale e ferroviario, il limite dovrebbe essere pari al 5 %. Tuttavia, considerando le caratteristiche specifiche del bunkeraggio marittimo internazionale, la quantità di energia consumata nel bunkeraggio marittimo internazionale, ai fini della misurazione della quota complessiva di energie rinnovabili secondo la prassi consolidata nei bilanci energetici di Eurostat o dell'Agenzia internazionale per l'energia, non dovrebbe essere inclusa nel consumo finale lordo di energia di uno Stato membro.

- (30) La mobilità elettrica svolgerà un ruolo essenziale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per promuoverne l'ulteriore sviluppo, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di credito che consenta ai gestori di punti di ricarica accessibili al pubblico di contribuire, fornendo energia elettrica da fonti rinnovabili, all'adempimento degli obblighi stabiliti dagli Stati membri per i fornitori di combustibili. È importante che, oltre a sostenere l'energia elettrica nel **settore dei** trasporti attraverso tale meccanismo, gli Stati membri continuino a fissare un elevato livello di ambizione per la decarbonizzazione del loro mix di carburanti liquidi nel settore dei trasporti.
- (31) La politica dell'Unione in materia di energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. Di conseguenza le modifiche alle modalità di calcolo dell'obiettivo per i trasporti non dovrebbero incidere sui limiti stabiliti per tenere conto, nel conseguimento di tale obiettivo, da un lato di alcuni combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere e dall'altro dei combustibili a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Inoltre, per non incentivare l'uso nei trasporti di biocarburanti e biogas prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere se conteggiarli o meno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai trasporti. Se non ne tengono conto possono abbassare di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ipotizzando che i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere consentono di risparmiare il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra – un valore pari a quelli generalmente stabiliti in un allegato della presente direttiva **modificativa** per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiere di produzione più pertinenti dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché la soglia minima di riduzione **delle emissioni di gas a effetto serra** [...] **che si applica** alla maggior parte degli impianti che producono tali biocarburanti.

- (32) La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra rende superfluo il ricorso a moltiplicatori per promuovere determinate fonti di energia rinnovabili. Ciò è dovuto al fatto che fonti di energia rinnovabili diverse consentono un risparmio di emissioni di gas a effetto serra in quantità diverse e, pertanto, contribuiscono in modo diverso al raggiungimento di un obiettivo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere considerata a zero emissioni **di gas a effetto serra**, il che significa un risparmio di emissioni **di gas a effetto serra** del 100 % rispetto all'energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili. In questo modo si incentiverà l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché è improbabile che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato raggiungano una percentuale così elevata di risparmi **di emissioni di gas a effetto serra**. L'elettrificazione basata su fonti di energia rinnovabili diventerebbe pertanto il modo più efficiente per decarbonizzare il trasporto su strada. Inoltre, per promuovere l'uso di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel trasporto aereo e marittimo, che sono difficili da elettrificare, è opportuno mantenere il moltiplicatore per detti carburanti forniti in tali modi se conteggiati ai fini degli obiettivi specifici fissati per gli stessi.
- (33) L'elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all'efficienza e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull'energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra che non richiede la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi specificamente all'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli elettrici nel settore dei trasporti.
- (34) Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall'energia elettrica, che erano applicabili a tali combustibili solo se consumati nel settore dei trasporti, dovrebbero essere estese a tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.
- (35) Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a **10** [...] MW.

(36) La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Ha stabilito norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta [...]. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone **nel quadro dell'approccio basato sul rischio** [...] **ispirato all'approccio** per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili.

(36 bis) **L'Unione si impegna a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale della produzione di combustibili da biomassa. La presente direttiva è complementare ad altri strumenti legislativi dell'UE, come l'[iniziativa legislativa] sulla governance societaria sostenibile, che stabilisce obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda gli impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente.**

(36 ter) **Il concetto di "foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati" garantisce un'adeguata protezione di tali zone senza creare un ostacolo generale all'uso della biomassa forestale per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. A tal fine, per l'applicazione di tale concetto al caso della biomassa forestale, ed esclusivamente della biomassa forestale, solo le foreste e i terreni boschivi che le autorità competenti hanno riconosciuto, a livello scientifico o amministrativo, come molto ricchi di biodiversità saranno soggetti a esclusioni e limitazioni alla produzione di biomassa forestale.**

(36 quater) I criteri di sostenibilità relativi alla raccolta di biomassa forestale dovrebbero essere ulteriormente specificati, in linea con i principi della gestione forestale sostenibile. Tali specifiche mirano a rafforzare e chiarire l'approccio basato sul rischio per la biomassa forestale, fornendo al contempo agli Stati membri disposizioni proporzionate che consentano adeguamenti mirati per pratiche che possono essere appropriate a livello locale.

(37) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva **modificativa**, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di ridurre l'onere gravante sugli impianti di piccole dimensioni, gli Stati membri **possono** [...] istituire un meccanismo di verifica **volontario** semplificato per gli impianti con una **potenza termica totale** compresa tra **10** [...] e **20** [...] MW.

(38) **Negli ultimi anni in Europa si sono verificati molteplici casi di frode o sospetto di frode concernenti i biocarburanti. Al fine di attenuare i rischi e prevenire meglio le frodi, la direttiva (UE) 2018/2001 ha aggiunto elementi preziosi in termini di trasparenza, tracciabilità e vigilanza.** La Commissione istituirà una banca dati dell'Unione che mira a consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il suo campo di applicazione dovrebbe essere esteso dal settore dei trasporti a tutti gli altri settori di uso finale in cui tali combustibili sono consumati. Ciò dovrebbe fornire un contributo essenziale al monitoraggio globale della produzione e del consumo di tali combustibili, attenuando **nel contempo** i rischi di doppio conteggio o di irregolarità lungo le catene di approvvigionamento coperte dalla banca dati dell'Unione. Inoltre, per evitare il rischio che per uno stesso gas rinnovabile vengano presentate più domande, la garanzia di origine rilasciata per qualsiasi partita di gas rinnovabile registrata nella banca dati dovrebbe essere annullata. **La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per sviluppare l'interconnettività tra le banche dati prima dell'entrata in funzione della banca dati dell'UE, per garantire la bidirezionalità delle banche dati e consentire una transizione agevole. A integrazione di tale rafforzamento della trasparenza e della tracciabilità delle singole partite di materie prime e combustibili nella catena di approvvigionamento, l'atto di esecuzione sulla certificazione della sostenibilità¹⁸ adottato di recente ha rafforzato i requisiti in materia di controllo per gli organismi di certificazione e ha aumentato i poteri di vigilanza pubblica, compresa la possibilità per le autorità nazionali competenti di accedere ai documenti e ai locali degli operatori economici nell'ambito dei loro controlli. In questo modo l'integrità del quadro di verifica della direttiva (UE) 2018/2001 è stata notevolmente rafforzata integrando il controllo effettuato dagli organismi di certificazione e mediante la banca dati dell'Unione con la capacità di verifica e di vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Si raccomanda vivamente di avvalersi di entrambe le possibilità di vigilanza pubblica.**

¹⁸ **Regolamento di esecuzione (EU) .../... della Commissione relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.**

(38 bis) La presente direttiva modificativa si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per proporre misure per lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE. Anche la direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla presente direttiva modificativa, è stata adottata a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 114 TFUE, la base giuridica del mercato interno, viene aggiunto per modificare la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ sulla qualità dei carburanti, che si basa su tale disposizione.

- (39) Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance fa numerosi riferimenti, in una serie di punti, all'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030. Poiché tale obiettivo deve essere aumentato affinché contribuisca efficacemente all'ambizioso traguardo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030, è opportuno modificare tali riferimenti. Eventuali ulteriori obblighi di pianificazione e comunicazione non daranno origine a un nuovo sistema, ma dovrebbero essere soggetti all'attuale quadro di pianificazione e comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/1999.
- (40) L'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ dovrebbe essere modificato al fine di evitare una duplicazione dei requisiti normativi per quanto riguarda gli obiettivi di decarbonizzazione dei combustibili per il settore dei trasporti e allinearli alla direttiva (UE) 2018/2001.

¹⁹ **Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).**

²⁰ Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

- (41) Le definizioni della direttiva 98/70/CE dovrebbero essere modificate per allinearle alla direttiva (UE) 2018/2001 ed evitare in tal modo l'applicazione di definizioni diverse nei due atti.
- (42) Gli obblighi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di uso dei biocarburanti di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi al fine di semplificare ed evitare una doppia regolamentazione per quanto riguarda gli obblighi rafforzati di decarbonizzazione dei carburanti per il trasporto previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.
- (43) Gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi per evitare di disciplinare due volte gli obblighi di comunicazione.
- (44) La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione uniforme dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, dovrebbe essere abrogata in quanto divenuta obsoleta con l'abrogazione dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE da parte della presente direttiva.
- (45) Per quanto riguarda i componenti a base biologica nel combustibile diesel, il riferimento nella direttiva 98/70/CE al combustibile diesel B7, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 7 %, limita le opzioni disponibili per conseguire gli obiettivi più elevati di incorporazione dei biocarburanti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. Infatti quasi tutta la fornitura di combustibile diesel nell'Unione è già di tipo B7. Per questo motivo la percentuale massima di componenti a base biologica dovrebbe essere aumentata dal 7 % al 10 %. Per sostenere la diffusione sul mercato del B10, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 10 %, è necessario che a livello di Unione vi sia un carburante B7 di protezione per il diesel con un tenore di FAME fino al 7 % a causa dell'elevata percentuale di veicoli non compatibili con il B10 che presumibilmente costituirà il parco veicoli entro il 2030. Ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/70/CE modificata dal presente atto.

- (46) Le disposizioni transitorie dovrebbero consentire di portare avanti ordinatamente la raccolta dei dati e di adempiere agli obblighi di comunicazione in relazione agli articoli della direttiva 98/70/CE soppressi dalla presente direttiva.
- (47) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi²¹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio²² (causa C-543/17).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

1) all'articolo 2, il secondo comma è così modificato:

a) **il punto 4 è sostituito dal seguente:**

"consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per l'energia elettrica e il calore, [...] e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

²¹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

²² Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio, C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573.

a) il punto 36 è sostituito dal seguente:

"36) "combustibili rinnovabili di origine non biologica": i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;"

b) il punto 47 è sostituito dal seguente:

"valore standard": un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;"

c) sono aggiunti i punti seguenti:

"1 bis) "legname tondo di qualità": il legname tondo abbattuto o altrimenti raccolto e rimosso, le cui caratteristiche – quali specie, dimensioni, linearità e densità dei nodi –, definite e debitamente giustificate dagli Stati membri in base alle pertinenti condizioni forestali, lo rendono idoneo all'uso industriale. Sono escluse le operazioni di diradamento precommerciale o gli alberi estratti da foreste colpite da incendi, parassiti, malattie o danni dovuti a fattori abiotici;

14 bis) "zona di offerta": la zona di offerta quale definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio²³;

14 ter) "sistema di misurazione intelligente": il sistema di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;

14 quater) "punto di ricarica": il punto di ricarica quale definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2019/944;

²³ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

²⁴ Direttiva [...] (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

14 quinquies) "partecipante al mercato": il partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;

14 sexies) "mercati dell'energia elettrica": i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;

14 septies) "batteria per uso domestico": la batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico;

14 octies) "batteria per veicoli elettrici": la batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo 2, punto 12), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020²⁵];

14 nonies) "batteria industriale": la batteria industriale quale definita all'articolo 2, punto 11), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

14 decies) "stato di salute": lo stato di salute quale definito all'articolo 2, punto 25), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020²⁶];

14 undecies) "stato di carica": lo stato di carica quale definito all'articolo 2, punto 24), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

14 duodecies) "setpoint di potenza": le informazioni **dinamiche** conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la batteria **dovrebbe** funzionare **in modo ottimale** durante le operazioni di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l'uso operativo;

²⁵ COM(2020) 798 final.

²⁶ Proposta di regolamento **del Parlamento europeo e del Consiglio** relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (xxxx).

14 terdecies) "**ricarica intelligente**": operazione di ricarica nella quale l'intensità dell'elettricità fornita alla batteria è regolata **in modo dinamico** [...] sulla base di informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;

14 quaterdecies) "autorità di regolazione": l'autorità di regolazione quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943;

14 quindecies) "ricarica bidirezionale": la ricarica intelligente in cui la direzione della **corrente** [...] elettrica può essere invertita, in modo che la **potenza** [...] elettrica **sia trasferita** [...] dalla batteria al punto di ricarica cui è collegata;

14 sexdecies) "punto di ricarica di potenza standard": il punto di ricarica di potenza standard quale definito all'articolo 2, punto 31), della [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio];

18 bis) "industria»: le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2)²⁷;

18 ter) "scopo non energetico": l'uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per produrre energia;

22 bis) "combustibili rinnovabili": biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica;

²⁷ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

44 bis) "piantazione forestale"²⁸: la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomiglia o assomiglierà alle foreste rigenerate naturalmente;

44 ter) "foresta piantata": la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio colturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati;"

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 40 %.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui al [...] **quarto** comma.

²⁸ **Si informano le delegazioni che sono utilizzate le definizioni FAO per "piantazione forestale" e "foresta piantata".**

Nell'ambito delle misure di cui al primo comma:

- a) gli Stati membri non concedono alcun sostegno per:
- i) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;
 - ii) la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;
 - iii) pratiche non conformi alle **disposizioni** [...] di cui al [...] **quarto** comma;
- b) **a decorrere da dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa** [...] e fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri non concedono alcun **nuovo** sostegno **né rinnovano alcun sostegno** alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non [...] [...] sia prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta approvato dalla Commissione europea, in conformità al regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfi i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, **della presente direttiva.**

[...]

Tale disposizione lascia impregiudicato il sostegno fornito agli impianti per la produzione di sola energia elettrica entrati in funzione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che tali impianti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma, e che il sostegno sia specificamente destinato alle [...] apparecchiature per la cattura e lo stoccaggio della CO2 da biomassa.

[...] A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, gli Stati membri adottano misure per garantire l'applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa, in particolare [...] al fine di ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.

Al fine di garantire che la biomassa legnosa sia utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento, i regimi di sostegno per la bioenergia sono concepiti in modo da evitare incentivi a modelli bioenergetici non sostenibili e distorsioni della concorrenza con i settori dei materiali.

[...] Gli Stati membri [...] possono derogare al principio dell'uso a cascata laddove [...] l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, [...] di utilizzare la biomassa forestale in funzione di un valore aggiunto economico e ambientale più elevato rispetto all'energia, per le materie prime provenienti da [...]:

i) necessarie attività di gestione forestale, [...] volte [...] a garantire operazioni di diradamento precommerciale o conformi alla legislazione nazionale in materia di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone ad alto rischio; oppure

ii) esbosco di recupero a seguito di disturbi naturali documentati [...]; oppure

iii) raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche non sono adatte per gli impianti di trattamento locali. [...]

Al massimo una volta all'anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi delle deroghe all'applicazione del principio dell'uso a cascata di cui al primo comma, unitamente alle motivazioni di tali [...] deroghe e all'ambito geografico cui si applicano [...]. La Commissione rende pubbliche le notifiche ricevute e può esprimere un parere pubblico su qualunque di esse.

Entro il [...] **2027** la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità e sulle possibili distorsioni del mercato, e valuta la possibilità di ulteriori limitazioni per quanto riguarda i regimi di sostegno alla biomassa forestale.";

c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

3) L'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore – energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti – in cui è consumata.

Gli Stati membri possono convenire, mediante uno specifico accordo di cooperazione, di conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati in uno Stato membro ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo nello Stato membro in cui sono stati prodotti. Al fine di controllare che gli stessi combustibili rinnovabili di origine non biologica non siano conteggiati sia nello Stato membro in cui sono prodotti sia nello Stato membro in cui sono consumati, e per registrare il quantitativo dichiarato, la Commissione è informata di ogni eventuale accordo siffatto, anche per quanto riguarda il quantitativo di combustibili rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in totale e per ciascuno Stato membro nonché la data in cui tale accordo diventerà operativo.";

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile e l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte e dell'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

c) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, biogas e combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti. [...] **Sono compresi anche i combustibili rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali.** [...]";

4) L'articolo 9 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro **si adopera** per concordare l'istituzione di almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili.[...] L'accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione²⁹.";

b) è inserito il seguente paragrafo:

"7 bis. Gli Stati membri costieri **concordano di** cooperare [...] **in relazione agli obiettivi di** [...] **generazione** offshore di energia rinnovabile **da distribuire in ciascun** [...] bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040, **conformemente al regolamento (UE) n. 347/2013 riveduto**[...].Essi tengono conto delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano [...] **tali obiettivi** negli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.";

²⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

5) L'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme armonizzate o norme europee, quali ad esempio sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di standardizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. È accordata la precedenza alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a sostegno della legislazione europea; in mancanza di tali norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme armonizzate e norme europee. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno.";

b) i paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;[...]

c) il paragrafo 8 è sostituito da quanto segue:

"8 bis. Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, eliminano gli ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne promuovono l'adozione, anche esplorando le modalità per ridurre i rischi finanziari ad essi associati, in particolare utilizzando garanzie di credito. Assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori e che le relative garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente dell'energia rinnovabile nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi forniscono inoltre, in tali relazioni, un'indicazione [...] della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenuta da accordi di compravendita di energia rinnovabile.";

A seguito della valutazione da parte dello Stato membro di cui al primo comma, la Commissione analizza gli ostacoli agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine e, in particolare, alla diffusione di accordi transfrontalieri di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e formulare orientamenti sulla rimozione di tali ostacoli.

[...]

8 ter. [...] Ai fini [...] dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, [...] dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri fanno in modo che [...] la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa e i mezzi di stoccaggio [...] siano considerati nell'interesse della salute e della sicurezza pubbliche ed eseguiti per ragioni imperative d'interesse pubblico prevalente nella procedura di pianificazione e autorizzazione al momento di bilanciare gli interessi giuridici nei singoli casi [...]. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

Al fine di contribuire al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri garantiscono, almeno per i progetti riconosciuti di interesse pubblico, che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo della relativa infrastruttura di rete ricevano [...] un'elevata priorità al momento di bilanciare gli interessi giuridici nel singolo caso. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione delle specie che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine aree e risorse finanziarie sufficienti.

[...]

8 quater. Gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di pianificazione e autorizzazione ai fini del ripotenziamento degli impianti di energia rinnovabile, la valutazione degli impatti derivanti da tale ripotenziamento sia limitata ai potenziali impatti risultanti dalla modifica o dall'ampliamento rispetto al progetto originale [...]. Gli Stati membri possono escludere l'energia idroelettrica dalla presente disposizione.

8 quinquies. Entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, nel quadro delle rispettive relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri, contestualmente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione delle misure di cui all'articolo 15 volte a razionalizzare le procedure amministrative conformemente all'articolo 20, lettera b), punto 5), del regolamento (UE) 2018/1999, riferiscono anche in merito ai [...] relativi effetti sulla biodiversità. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione esamina le misure adottate dagli Stati membri. In presenza di un forte impatto sulla biodiversità, la Commissione può presentare, se del caso, una proposta di revisione del paragrafo 8 ter.”;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

”9. Entro [...]un anno[...] dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, la Commissione riesamina e, se del caso, propone modifiche delle norme relative alle procedure amministrative di cui all'articolo 15, **paragrafi 1 e 3**, e agli articoli 16 e 17 e alla loro applicazione, e può [...] **valutare** misure supplementari per sostenere gli Stati membri nella loro attuazione.”;

6) è inserito il seguente articolo **15 bis**:

Utilizzo dell'energia rinnovabile negli edifici

1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, gli Stati membri **definiscono** [...] una [...] quota **nazionale** indicativa di [...] **energia rinnovabile** nel consumo di energia finale nel loro settore degli edifici nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale **a livello** dell'Unione nel 2030 nel settore degli edifici pari almeno al 49 %. [...] I piani nazionali integrati per l'energia e il clima [...] **di cui agli articoli 3 e** [...] 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono la [...] **quota** definita dagli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerla.

Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini dell'obiettivo di cui al primo comma, fino a un limite del 20 %. Se decidono di procedere in tal senso, l'obiettivo aumenta della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto utilizzati.

2. Nelle regolamentazioni **nazionali** e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono **adeguate** misure volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili nel parco immobiliare. **Questo può includere** [...] misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile e allo stoccaggio dell'energia a livello locale, in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e [...] **importanti ristrutturazioni che aumentano il numero degli edifici a energia quasi zero e degli edifici che vanno oltre i requisiti minimi di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE.** [...] Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni **nazionali** e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici **di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a un rinnovo dell'impianto di riscaldamento,** in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Per gli edifici esistenti, il primo comma si applica alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

4. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.";

7) all'articolo 18, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento negli edifici, nell'industria e nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi solari fotovoltaici abbiano a disposizione sistemi di certificazione **o sistemi di qualificazione equivalenti**. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Gli Stati membri **istituiscono il quadro che** assicura[...] la disponibilità di un numero congruo di installatori formati e qualificati per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento che utilizzano fonti rinnovabili affinché le tecnologie pertinenti possano fornire il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili supplementari necessari per contribuire all'incremento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento previsto all'articolo 23.

³⁰ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori – che può essere basato sulle stime di vendita – relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione **o sistemi di qualificazione equivalenti** di cui al paragrafo 3. Assicurano che l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità al paragrafo 3 sia regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.";

8) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"A tale fine, gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia di origine, **a meno che, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri decidano di non rilasciare tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno.** Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da fonti non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine [...]";

[...]

ii) [...]

b) [...]

[...]

9) all'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare, dell'ambiente e geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi e calore e freddo di scarto, in combinazione con lo stoccaggio di energia termica.";

10) è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Agevolare l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, **se del caso**, del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile [...] **a intervalli pari alla frequenza di regolamentazione del mercato** [...] ma [...] non superiori all'ora, con previsioni ove disponibili. Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale che assicuri che possano essere utilizzate dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia.
2. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione, gli Stati membri assicurano che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto (quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria e alla posizione dei veicoli elettrici.

3. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE], gli Stati membri **o le loro autorità competenti designate** assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, **nuovi o sostituiti**, installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno, **in conformità dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4 della [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi]** [...], funzionalità di ricarica bidirezionale.
4. **Oltre agli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2019/944 e al regolamento (UE) 2019/943**, gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale **consenta** [...] ai sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici **di partecipare**, mediante aggregazione, **ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento** [...]. **A tal fine, gli Stati membri, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione, stabiliscono i requisiti tecnici per la partecipazione a tali mercati, sulla base delle caratteristiche tecniche degli stessi mercati.**";

11) è inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis

Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'industria

1. Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente **di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030. [...]**

Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto negli incrementi medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che il calore e il freddo di scarto siano alimentati da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, escluse le reti che forniscono calore a un solo edificio o in cui tutta l'energia termica è consumata esclusivamente in loco e in cui l'energia termica non è venduta. Se decidono di procedere in tal senso, l'incremento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto utilizzati.

Essi includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Gli Stati membri assicurano il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il [...] **35** [...] % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria **entro il [...] 2030 [...] e il [...] 50 [...] % entro il [...] 2035 [...]**. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto **e di biocarburanti, [...] e l'idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas industriali residui e utilizzato per sostituire i gas specifici da cui è prodotto;**
- b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto **e di biocarburanti[...]. [...]**;
- c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.
2. Gli Stati membri assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelaborazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE³¹ o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018.";

³¹ 2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

12) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore di almeno [...] **0,8** punti percentuali come media annuale calcolata per il periodo dal 2021 al 2025 **e di almeno 1,1 punti percentuali come media annua calcolata per il periodo dal** 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.

[...]Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini degli incrementi medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali. Se decidono di procedere in tal senso, l'incremento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto utilizzati fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo 2021-2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo 2026-2030.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare il calore e il freddo di scarto e della quantità stimata nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Oltre agli incrementi minimi annui di [...] punti percentuali di cui al primo comma, ogni Stato membro si sforza di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento de[...] **i punti percentuali indicativi aggiuntivi** di cui all'allegato 1 bis.

Gli Stati membri possono conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento mediante pompe di calore nell'incremento medio annuo di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali. Se decidono di procedere in tal senso, l'incremento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento mediante pompe di calore utilizzati fino a un limite superiore di 1,0 punti percentuali per il periodo 2021-2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo 2026-2030.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento mediante pompe di calore ai fini dell'incremento annuo di cui al primo comma. Essi includono le capacità stimate di energia elettrica e di pompe di calore nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e nel raffrescamento mediante pompe di calore nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999."

a bis) è inserito il seguente paragrafo 1 bis bis:

"1 bis bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e nel raffrescamento ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti."

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. La valutazione fissa traguardi e misure per aumentare le fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.";

c) al paragrafo 2, [...] **primo comma**:

- la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, nel calcolare la propria quota di energia rinnovabile destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento e l'incremento medio annuo in conformità di tale paragrafo, incluso l'incremento indicativo aggiuntivo di cui all'allegato I bis, ogni Stato membro:"

- la lettera a) è soppressa.

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- "4. Per conseguire l'incremento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono attuare una o più delle seguenti misure:
- a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;
 - b) l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, **la connessione degli edifici a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti** o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;
 - c) misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;
 - d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;
 - e) creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili **e da calore e freddo di scarto**;
 - f) promozione di accordi per l'acquisto di calore per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;
 - g) piani di sostituzione programmata dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;

- h) **obblighi a livello regionale e locale in materia di** pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili [...];
- i) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.";

13) l'articolo 24 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale **di energia** lordo di riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un'unità di riscaldamento al cliente o all'utente finale.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri si adoperano per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di almeno [...] 2,1 [...] punti percentuali quale media annua calcolata per il periodo dal 2021 [...] al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, e stabiliscono **nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima** le misure necessarie a tal fine. La quota di energia rinnovabile è espressa in termini di quota del consumo finale lordo di energia nel teleriscaldamento e teleraffrescamento adeguata a condizioni climatiche medie normali.

Gli Stati membri possono conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento mediante pompe di calore nell'incremento medio annuo di cui al primo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e teleraffrescamento mediante pompe di calore ai fini dell'incremento annuo di cui al primo comma. Essi includono le capacità stimate di energia elettrica e di pompe di calore nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento mediante pompe di calore nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

4 bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri [...] utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti.

Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'incremento medio annuo di cui al primo comma. **Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 50 % e fino al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell'incremento medio annuo di cui al primo comma.**

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima le misure necessarie all'attuazione dell'incremento medio annuo di cui al primo comma, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999.";

c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di capacità superiore a 25 MWth l'obbligo di connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o di offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, quando detti gestori sono soggetti a uno degli obblighi seguenti:

- a) soddisfare la domanda di nuovi clienti;
- b) sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo;
- c) ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo.";

d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Gli Stati membri possono consentire al gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da un fornitore terzo in tutti i seguenti casi:

- a) il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore e di freddo di scarto;
- b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari per connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- c) il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione;
- d) il sistema del gestore rientra nella definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un processo adeguato per porre rimedio a rifiuti ingiustificati.

6. Gli Stati membri istituiscono un quadro di coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le fonti potenziali di calore e freddo di scarto nei settori dell'industria e del terziario per promuoverne l'uso. Detto quadro di coordinamento assicura un dialogo sull'uso del calore e del freddo di scarto che coinvolga almeno:
- a) i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
 - b) le imprese del settore industriale e terziario che generano calore e freddo di scarto che possono essere recuperati economicamente tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, quali centri dati, impianti industriali, grandi edifici commerciali e trasporti pubblici; e
 - c) amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell'approvazione di infrastrutture energetiche.";
- e) i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.

Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori.

Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica.

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

9. Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti, pubblicamente disponibili e attuati dall'autorità competente.
10. Uno Stato membro non è tenuto ad applicare i paragrafi da 2 a[...] 9 se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento era, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 % del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento o raffrescamento;
 - b) la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % del consumo finale di energia nel riscaldamento e raffrescamento al 24 dicembre 2018 grazie allo sviluppo di nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 e della valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, della presente direttiva;
 - c) il 90 % del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviene in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che rientrano nella definizione di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].";

14) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti conseguita grazie all'uso di energia rinnovabile

1. Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di combustibili per assicurare che:

a) il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determini

i) una quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti pari ad almeno il 29 % entro il 2030; o [...]

ii) una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il **[...]13[...]** % entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità alla traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro;

nelle relazioni intermedie presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono in merito alla quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti e alla riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

- b) la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno lo 0,2 % nel 2022, [...] **l'1** % nel 2025 e il [...] **4,4** [...] % nel 2030.

[...] **Ciascuno Stato membro si adopera per conseguire una** [...] quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica pari al [...] **5,2** [...] % nel 2030.

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a) e della quota di cui alla lettera b), gli Stati membri tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di:

- i) carburanti convenzionali **per il trasporto; oppure**
- ii) **biocarburanti** [...], **a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie all'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia considerata nel calcolo della riduzione della emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso dei biocarburanti.**

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a) e della quota di cui alla lettera b), gli Stati membri possono tenere conto del biogas immesso nell'infrastruttura nazionale di trasmissione e distribuzione del gas.

Con riguardo all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il biogas è preso in considerazione una sola volta.

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A.

Nell'introduzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi ivi fissati, gli Stati membri possono procedere mediante misure che prevedano obiettivi per i volumi, il contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra, purché si dimostri che sono state conseguite sia la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra sia le quote minime di cui al primo comma, lettere a) e b).

Nel fissare l'obbligo di cui al primo comma, lettere a) e b), di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri possono distinguere tra diversi vettori energetici.

Nel fissare l'obbligo di cui al primo comma, lettere a) e b), gli Stati membri possono distinguere tra trasporto marittimo e altri settori, [...] purché sia conseguito l'obiettivo generale. [...]

2. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.";

15) l'articolo 26 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e **della quota minima di energia rinnovabile o** dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro.";

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza **la quota minima di energia rinnovabile o** l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), in ragione del contributo che tali combustibili avrebbero dato in termini di **quota minima di energia rinnovabile o** riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. [...] **Ai fini dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra**, gli Stati membri considerano per tali combustibili una riduzione del 50 % di emissioni di gas a effetto serra.";

- b) al paragrafo 2, primo e quinto comma, i termini "la quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma" sono sostituiti dai termini "la **quota minima e [...]** **l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a [...]**";

16) l'articolo 27 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Criteri di calcolo nel settore dei trasporti e per quanto riguarda i combustibili rinnovabili di origine non biologica, indipendentemente dall'utilizzo finale";

- b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per calcolare la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applicano le seguenti regole:

- a) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è calcolata come segue:
- i) per il biocarburante e il biogas, moltiplicando il quantitativo di tali carburanti forniti a tutti i modi di trasporto per le loro riduzioni di emissioni determinate conformemente all'articolo 31;
 - ii) per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;
 - iii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per il carburante fossile di riferimento $EC_{F(e)}$ di cui all'allegato V;
- b) il valore di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, è calcolato moltiplicando la quantità di energia fornita **ai modi di trasporto** [...] per il carburante fossile di riferimento $E_{F(t)}$ di cui all'allegato V;
- c) per il calcolo delle pertinenti quantità di energia si applicano le seguenti regole:
- i) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;
 - ii) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;

- iii) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti. In via eccezionale, se l'energia elettrica è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, tale energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile;
- iv) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta. **Gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, aumentare tale limite, tenendo conto della disponibilità delle materie prime. Qualsiasi modifica è notificata alla Commissione unitamente alle giustificazioni di tale aumento.** Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione della Commissione.
- d) la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas, **combustibili rinnovabili di origine non biologica** ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per il valore di riferimento. **Gli Stati membri possono prendere in considerazione i carburanti derivanti da carbonio riciclato.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva, per aggiornare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III sulla base del progresso tecnico e scientifico.";

c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. [...]: **Per il calcolo delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:**

- a) per il calcolo del denominatore, ossia la quantità di energia consumata nel settore dei trasporti, si tiene conto di tutti i combustibili e tutta l'energia elettrica forniti al settore dei trasporti;
- b) per il calcolo del numeratore, [...] **ossia la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, si tiene conto del contenuto energetico di tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili [...] forniti a tutti i modi di trasporto, ivi compreso ai bunkeraggi marittimi internazionali, nel territorio [...] di ciascuno Stato membro; gli Stati membri possono prendere in considerazione i carburanti derivanti da carbonio riciclato;**
- c) **la quota di biocarburanti e biogas per i trasporti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX e i carburanti rinnovabili di origine non biologica sono considerati pari al doppio del loro contenuto energetico;**

- d) la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolata come pari a quattro volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e può essere considerata pari a 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario;**
- e) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta; gli Stati membri possono, laddove sia giustificato, modificare tale limite, tenendo conto della disponibilità delle materie prime. Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione della Commissione;**
- f) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;**
- g) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;**
- h) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti. In via eccezionale, se l'energia elettrica è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, tale energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile;**

i[...] le quote di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e di combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo sono considerate pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico.";

d.a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 bis, lettera a), la quantità di energia fornita al trasporto marittimo è considerata, in percentuale del consumo finale lordo di energia di tale Stato membro, non superiore al 15 %. Per Cipro e Malta, la quantità di energia consumata per il trasporto marittimo è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 5 %. La presente disposizione si applica fino al 31 dicembre 2030."

d) il paragrafo 2 è soppresso;

e[...] il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione.";

iii) [...]il quinto comma [...] è sostituito dal seguente:

[...]

"Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, a condizione che l'impianto:

a) entri in funzione dopo oppure al momento stesso dell'impianto che produce i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica; e

b) non sia collegato alla rete ovvero sia collegato alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete. ";

17) l'articolo 28 è così modificato:

- a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Entro il **30 giugno 2023** [...] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e biogas per i trasporti derivanti dalla biomassa trattata i con combustibili fossili in un processo comune.";

- c) al paragrafo 7, i termini "stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto comma" sono sostituiti dai termini "stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b)";

18) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;"

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati:

- a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a [...]10[...] MW;
- b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW;
- c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:
 - i) oltre 200 m³ di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione (ossia 0 °C e pressione atmosferica di 1 bar);
 - ii) se il biogas è composto da una miscela di metano e di altri gas non combustibili, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela;"

iii) dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori.";

b) [...]

al paragrafo 6, primo comma, lettera a), è inserito il seguente punto vi):

"vi) che le foreste in cui è raccolta la biomassa forestale di cui sopra non provengano da terreni che presentano gli status di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e d), al paragrafo 4, lettera a), e al paragrafo 5, alle stesse condizioni di determinazione dello status dei terreni di cui ai suddetti paragrafi. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), sono presi in considerazione solo i terreni che sono stati identificati come a elevata biodiversità dall'autorità competente pertinente³²;"

c) [...]

³² Tale aggiunta è spiegata in un nuovo considerando 36 ter.

al paragrafo 6, primo comma, lettera b), è inserito il seguente punto vi):

"vi) che le foreste in cui è raccolta la biomassa forestale di cui sopra non provengano da terreni che presentano gli status di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e d), al paragrafo 4, lettera a), e al paragrafo 5, alle stesse condizioni di determinazione dello status dei terreni di cui ai suddetti paragrafi. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), sono presi in considerazione solo i terreni che sono stati identificati come a elevata biodiversità dall'autorità competente pertinente;"

d) [...]

[...]

e) al paragrafo 6, primo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità **secondo i principi di gestione forestale sostenibile³³**, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;"

³³

Si informano le delegazioni che questo concetto è spiegato nel considerando 102 della direttiva 2018/2001.

f) al paragrafo 6, primo comma, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità **secondo i principi di gestione forestale sostenibile**, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;"

g) al paragrafo 10, primo comma, **la prima frase è sostituita dal testo seguente:**

"La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, e nel rispetto delle soglie indicate al paragrafo 1, quarto comma, è pari almeno:"

h) al paragrafo 10, primo comma, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

[...]

d) [...] per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in funzione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, almeno all'80 %;

- e) [...] per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e l'entrata in vigore della presente direttiva, al 70 % fino al 31 dicembre 2029 e almeno all'80 % a decorrere dal 1° gennaio 2030;
- f) [...] per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa usati negli impianti con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e l'entrata in vigore della presente direttiva, al 70 % prima che l'impianto abbia raggiunto 15 anni di funzionamento e almeno all'80 % successivamente;
- g) [...] per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 10 MW entrati in funzione prima del 31 dicembre 2020, almeno all'80 % dopo che l'impianto ha raggiunto 15 anni di funzionamento, non prima del 1° gennaio 2026 e non oltre il 31 dicembre 2029;

h) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa usati in impianti con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione prima del 31 dicembre 2020, almeno all'80 % dopo che l'impianto ha raggiunto 15 anni di funzionamento e non prima del 1° gennaio 2026.";

19) è inserito il seguente articolo 29 bis:

"Articolo 29 bis

Criteria di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

1. L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini della quota di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili è pari almeno al 70 %.
2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.
3. [...] **La** Commissione [...] **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per la CO₂ la cui cattura ha già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge. **La metodologia riguarda le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita che devono includere le emissioni indirette.**

20) L'articolo 30 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Laddove i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato debbano essere contabilizzati ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1 e 2, per i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:";

b) al paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni. **Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.**

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.";

c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, dimostrino la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 31 bis, paragrafo 5, o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7. Quando dimostrano che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.";

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, conformemente alla metodologia sviluppata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità nazionali competenti. Tali sistemi possono essere utilizzati anche per verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati dell'Unione, per dimostrare la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione.

La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi.

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se tale sistema nazionale notificato rispetti le condizioni di cui alla presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Ove la decisione sia positiva, altri sistemi riconosciuti dalla Commissione conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema nazionale di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri per cui è stato riconosciuto dalla Commissione.

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra [...] **10** e [...] **20** MW[...] gli Stati membri [...] **possono istituire** sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. **Per i medesimi impianti, gli atti di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, stabiliscono le condizioni uniformi per i sistemi facoltativi di verifica semplificati al fine di garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.** ";

e) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove di conformità agli elementi che rientrano nel sistema per cui il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.";

f) al paragrafo 9 è aggiunto il testo seguente:

"Le autorità pubbliche competenti degli Stati membri possono anche controllare gli operatori economici che abbiano ottenuto una certificazione nell'ambito di un sistema volontario. Qualora riscontrino casi di mancata conformità, gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni e ne informano senza ritardo il sistema volontario.";

[...]g) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, in relazione a una fonte di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se lo Stato membro interessato possa:

- a) tenere conto dei combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato provenienti da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); oppure
- b) in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, imporre ai fornitori di combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.";

21) all'articolo 31, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

22) è inserito il seguente articolo **31 bis**:

"Articolo 31 bis

Banca dati dell'Unione

1. La Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.
2. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento [...] **della loro immissione sul mercato dell'Unione**. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno. **Tali dati possono essere inseriti nella banca dati dell'UE tramite le banche dati nazionali.**

Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di estendere ulteriormente l'ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell'Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.

Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.

3. Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.

4. Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate prima che la partita di gas rinnovabili possa essere registrata nella banca dati.
5. Gli Stati membri provvedono affinché **nel loro quadro giuridico nazionale** l'accuratezza e la completezza [...] **dei dati** [...] **inseriti** dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio **utilizzando organismi di certificazione nel quadro di sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 septies e 6.**[...]

[...] **Tali** sistemi volontari o nazionali [...] possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.

Gli Stati membri possono utilizzare banche dati nazionali già esistenti allineate e collegate alla banca dati dell'UE tramite un'interfaccia o creare una banca dati nazionale che può essere utilizzata dagli operatori economici come [...] strumento per raccogliere dati e per [...] inserire, trasferire e dichiarare tali dati nella banca dati dell'Unione, a condizione che:

- a) **la banca dati nazionale [...] sia conforme alla banca dati dell'Unione, anche in termini di tempestività della trasmissione dei dati, tipologia di insiemi di dati trasferiti e protocolli per la qualità dei dati e la verifica dei dati; gli Stati membri possono creare [...] la loro banca dati nazionale conformemente alle disposizioni nazionali, ad esempio per tenere conto di requisiti nazionali più rigorosi, per quanto concerne i criteri di sostenibilità[...]. Ciò non dovrebbe ostacolare la tracciabilità complessiva delle partite sostenibili di materie prime o combustibili da inserire nella banca dati dell'Unione in linea con la presente direttiva.**

- b) Gli Stati membri provvedono affinché i [...] dati inseriti nella banca dati nazionale siano trasferiti istantaneamente nella banca dati dell'Unione.

La verifica della qualità dei dati inseriti attraverso le banche dati nazionali nella banca dati dell'UE e delle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili relative a tali dati e l'approvazione finale delle transazioni [...] sono eseguite esclusivamente attraverso la banca dati dell'Unione. L'accuratezza e la completezza dei dati devono essere verificate in linea con il regolamento di esecuzione xxx/2022³⁴ e possono pertanto essere verificate dagli organismi di certificazione.

[...]

Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di dettaglio della loro banca dati nazionale. A seguito di tale notifica, la Commissione valuta se la banca dati nazionale soddisfa i requisiti di cui al terzo comma, lettere a) e b). In caso contrario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di adottare le misure appropriate per garantire il rispetto di tali requisiti.

³⁴ Regolamento di esecuzione .../... della Commissione, del xxx, relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

23) L'articolo 35 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 3**, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, **all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma**, [...], all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, [...] **settimo** comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, **all'articolo 29 bis, paragrafo 3**, all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"La delega di potere di cui **all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma**, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, **all'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma**, [...], all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, [...] **settimo** comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, **all'articolo 29 bis, paragrafo 3**, all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

- c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b, secondo comma,** dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, [...] **dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma,** dell'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, dell'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 27, paragrafo 3, [...] **settimo** comma, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, **dell'articolo 29 bis, paragrafo 3,** dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

- 24) gli allegati della direttiva sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

- 1) L'articolo 2 è così modificato:

- a) il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11) «obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001; l'obiettivo prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030;"

b) al punto 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel contesto delle raccomandazioni della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), con riguardo all'energia da fonti rinnovabili, l'attuazione anticipata da parte di uno Stato membro del suo contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione per l'energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, misurata rispetto ai punti di riferimento nazionali per l'energia rinnovabile;"

2) all'articolo 4, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile:

al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell'incremento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell'incremento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell'incremento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030.

Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell'Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;"

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti almeno all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.";

4) All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria indicativa che parte dal 20 % nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 18 % nel 2022, il 43 % nel 2025 e il 65 % nel 2027 rispetto all'incremento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e raggiunge l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001."

Articolo 3

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori.";

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. «benzina»: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49;

2. «combustibile diesel»: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 43³⁵ di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e utilizzati per veicoli a propulsione autonoma;

³⁵ La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

³⁶ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) [...] (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

³⁷ Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) [...] e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

"3. «gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), nei trattori agricoli e forestali e nelle imbarcazioni da diporto»: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 27101943³⁸, di cui alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ e al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ e da utilizzare nei motori ad accensione per compressione.";

b) i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. «fornitore»: il «fornitore di combustibile» quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴²;

"9. «biocarburanti»: i «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva **(UE)** 2018/2001[...]";

³⁸ La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

³⁹ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 060 del 2.3.2013, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 354 del 28.12.2016, pag. 53).

⁴² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

3) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri impongono ai fornitori l'obbligo di garantire l'immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché il tenore massimo di zolfo ammissibile per i gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), nei trattori agricoli e forestali e nelle imbarcazioni da diporto sia di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli.";

4) gli articoli da 7 bis a 7 sexies sono soppressi;

5) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere g), h), i) e k) sono soppresse;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

6) gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

- 1) Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti e comunicati all'autorità designata dallo Stato membro per l'anno [OP[...]: sostituire con l'anno civile in cui ha effetto l'abrogazione] o parte di esso a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva, siano presentati alla Commissione.

- 2) La Commissione include i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tutte le relazioni che è tenuta a presentare a norma della direttiva 98/70/CE.

Articolo 5

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Abrogazione

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio⁴³ è abrogata a decorrere dal [OP: sostituire con l'anno civile in cui ha effetto l'abrogazione].

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

⁴³ Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26).

Gli allegati della direttiva (UE) 2018/2001 sono così modificati:

- 1) all'allegato I, l'ultima riga della tabella è soppressa;
- 2) è inserito l'allegato 1 bis seguente:

"ALLEGATO 1 BIS

**QUOTE NAZIONALI ANNUALI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
DESTINATA AL SETTORE DEL RISCALDAMENTO E DEL
RAFFRESCAMENTO SUL CONSUMO FINALE LORDO DI ENERGIA NEL
PERIODO 2020-2030**

	<u>[...]</u> <u>Integrazioni</u> <u>supplementari</u> <u>dell'articolo 23,</u> <u>paragrafo 1 (in punti</u> <u>percentuali) per il</u> <u>periodo 2021-2025⁴⁴</u>	<u>Integrazioni</u> <u>supplementari</u> <u>dell'articolo 23,</u> <u>paragrafo 1 (in punti</u> <u>percentuali) per il</u> <u>periodo 2026-2030⁴⁵</u>	<u>Quote risultanti</u> <u>comprese le integrazioni</u> <u>senza calore e freddo di</u> <u>scarto (in punti</u> <u>percentuali)[...]</u>
Belgio	0,6 [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Bulgaria	<u>0,6 [...]</u>	<u>0,3</u>	1,4[...]

⁴⁴ **Le flessibilità di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c), sono state prese in considerazione nel calcolo delle integrazioni e delle quote risultanti.**

⁴⁵ **Le flessibilità di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c), sono state prese in considerazione nel calcolo delle integrazioni e delle quote risultanti.**

Repubblica ceca	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Danimarca	<u>1</u> [...]	<u>0,85</u>	1,4[...]
Germania	<u>0,7</u> [...]	<u>0,4</u>	1,5[...]
Estonia	<u>1,1</u> [...]	<u>0,95</u>	1,5[...]
Irlanda	<u>2,1</u> [...]	<u>1,8</u>	2,9[...]
Grecia	<u>1,2</u> [...]	<u>0,9</u>	2,0[...]
Spagna	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Francia	<u>1</u> [...]	<u>0,7</u>	1,8[...]
Croazia	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Italia	<u>0,8</u> [...]	<u>0,5</u>	1,6[...]
Cipro	<u>0,8</u> [...]	<u>0,5</u>	1,6[...]
Lettonia	<u>0,6</u> [...]	<u>0,45</u>	1,0[...]
Lituania	<u>1,6</u> [...]	<u>1,45</u>	2,0[...]
Lussemburgo	<u>1,9</u> [...]	<u>1,6</u>	2,7[...]
Ungheria	<u>0,7</u> [...]	<u>0,4</u>	1,5[...]
Malta	<u>0,7</u> [...]	<u>0,4</u>	1,5[...]
Paesi Bassi	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Austria	<u>0,7</u> [...]	<u>0,4</u>	1,5[...]

Polonia	<u>0,7</u> [...]	<u>0,4</u>	1,5[...]
Portogallo	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Romania	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Slovenia	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Slovacchia	<u>0,6</u> [...]	<u>0,3</u>	1,4[...]
Finlandia	<u>0,4</u> [...]	<u>0,25</u>	0,8[...]
Svezia	<u>0,6</u> [...]	<u>0,6</u>	0,6[...]

3) l'allegato III è sostituito dal seguente:

"CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI

Combustibile	Contenuto energetico in peso (potere calorifico inferiore, MJ/kg)	Contenuto energetico in volume (potere calorifico inferiore, MJ/l)
COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E/O OPERAZIONI DI LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA		
Biopropano	46	24
Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, grezzo o raffinato ma chimicamente non modificato)	37	34

Biodiesel – estere metilico di acidi grassi (estere metilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)	37	33
Biodiesel – estere etilico di acidi grassi (estere etilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)	38	34
Biogas che può essere sottoposto a purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale	50	—
Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del diesel	44	34
Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto della benzina	45	30
Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione	44	34
Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto	46	24
Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del diesel	43	36

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto della benzina	44	32
Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione	43	33
Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto	46	23
COMBUSTIBILI RINNOVABILI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI A PARTIRE DA DIVERSE FONTI RINNOVABILI, COMPRESA LA BIOMASSA		
Metanolo da fonti rinnovabili	20	16
Etanolo da fonti rinnovabili	27	21
Propanolo da fonti rinnovabili	31	25
Butanolo da fonti rinnovabili	33	27
Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati a essere usati come sostituti del diesel)	44	34

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti della benzina)	44	33
Carburante per aviazione sintetico Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti del carburante per aviazione)	44	33
Gas di petrolio liquefatto sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati ad essere usati come sostituti del gas di petrolio liquefatto)	46	24
DME (etere dimetilico)	28	19
Idrogeno da fonti rinnovabili	120	—
ETBE (etil-ter-butil-etere ottenuto dall'etanolo)	36 (di cui il [...] 33 % da fonti rinnovabili)	27 (di cui il [...] 33 % da fonti rinnovabili)
MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto dal metanolo)	35 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)	26 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)
TAE (ter-amil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)	38 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)	29 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)

TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto dal metanolo)	36 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)	28 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)
ThxEE (terz-esil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)	38 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)	30 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)
ThxME (terz-esil-metil-etere ottenuto dal metanolo)	38 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)	30 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)
COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI		
Benzina	43	32
Diesel	43	36
<u>Jet fuel</u>	[...]43[...]	[...]34[...]
Idrogeno da fonti non rinnovabili	120	—

4) l'allegato IV è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

**"FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DI INSTALLATORI E PROGETTISTI DI
IMPIANTI CHE UTILIZZANO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"**

b) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I sistemi di certificazione o i programmi di formazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, sono basati sui criteri seguenti:

1. La procedura di certificazione è trasparente e chiaramente definita dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato.";

c) sono inseriti i seguenti punti 1 bis e 1 ter:

"1 bis. I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione sono chiaramente definiti e facilmente identificabili per i lavoratori e i professionisti che richiedono la certificazione.

1 ter. La procedura di certificazione consente agli installatori di **acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche e garantisce l'esistenza delle competenze necessarie per** realizzare impianti di alta qualità che funzionino in modo affidabile.";

d) i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli installatori di sistemi **che utilizzano** biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici devono essere certificati nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione accreditati."

3. L'accreditamento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato. L'organismo di accreditamento assicura la continuità e la copertura regionale o nazionale del programma di formazione offerto dal fornitore.

Il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio sufficiente o attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica.

Il fornitore di formazione offre, oltre alla formazione di base, corsi più brevi di aggiornamento e miglioramento delle competenze organizzati in moduli di formazione che consentono agli installatori e ai progettisti di ampliare e diversificare le proprie competenze e aggiungerne di nuove che trovano applicazione nelle diverse tecnologie e nella loro combinazione. Assicura l'adeguamento della formazione alle nuove tecnologie rinnovabili nel contesto degli edifici , dell'industria e dell'agricoltura. I fornitori di formazione riconoscono le competenze pertinenti acquisite.

I programmi e i moduli di formazione sono concepiti in modo da consentire l'apprendimento permanente in impianti che utilizzano fonti rinnovabili ed essere compatibili con la formazione professionale destinata alle persone in cerca di prima occupazione e agli adulti che desiderano una riqualificazione o un nuovo lavoro.

I programmi di formazione sono concepiti in modo da facilitare l'acquisizione di qualifiche in tecnologie e soluzioni diverse ed evitare una specializzazione limitata in un marchio o una tecnologia specifici. Il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, istituti o associazioni possono essere il fornitore di formazione.";

e) al punto 6, lettera c), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

"iv) comprensione degli studi di fattibilità e di progettazione;

v) comprensione della trivellazione, nel caso delle pompe di calore geotermiche.";

5) all'allegato V, la parte C è modificata come segue:

[...]

[...]

a[...] i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO₂ nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N₂O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.";

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un incremento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi⁴⁶.";

b) [...]

⁴⁶ Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'incremento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un incremento del carbonio nel suolo e della sua entità.

c) il punto 18 è sostituito dal seguente: "

18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, **e** eccs [...] **e eccr** che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso **dei biocarburanti** [...] e **dei bioliquidi** [...], ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. [...] I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. **In linea generale, [...] rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. Tuttavia, ai fini della determinazione delle emissioni di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi, i residui derivanti dalla trasformazione delle colture alimentari e foraggere** [...] non inclusi nell'allegato IX e idonei all'uso [...] **nella catena** degli alimenti e dei mangimi **sono trattati come co-prodotti.** [...] Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.";

6) all'allegato VI, la parte B è così modificata:

[...]

[...]

[...]

[...]

a[...]i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO₂ nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N₂O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi."

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un incremento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi⁴⁷."

b) [...]

⁴⁷ Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'incremento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un incremento del carbonio nel suolo e della sua entità.

c) il punto 18 è sostituito dal seguente:

"18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: $e_{ec} + e_l + e_{sca} +$ le frazioni di e_p , e_{td} , e_{ccs} [...] **e e_{ccr}** che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 17. [...] I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. **In linea generale, [...] rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. Tuttavia, ai fini della determinazione delle emissioni di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi, i residui derivanti dalla trasformazione delle colture alimentari e foraggere [...] non inclusi nell'allegato IX e idonei all'uso [...] nella catena** degli alimenti e dei mangimi **sono trattati come co-prodotti.** [...] Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.";

7) all'allegato VII, nella definizione di "Q_{usable}", il riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, è sostituito da un riferimento all'articolo 7, paragrafo 3;

8) l'allegato IX è così modificato:

a) alla parte A, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati:"

b) alla parte B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto il cui contributo al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è limitato[...];"

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 98/70/CE sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

"1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.";

b) il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

"2) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259-1:2017/A1: 2021 "Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test" e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.";

c) il testo della nota a piè di pagina 6 è sostituito dal seguente:

"6) Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012 +A1:2017.";

2) l'allegato II è così modificato:

a) nell'ultima riga della tabella "Tenore di FAME — EN 14078", la voce "7,0" che compare nell'ultima colonna "Limiti" "Massimo" è sostituita da "10,0";

b) il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

"1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.";

c) il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

"2) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". EN ISO 4259-1:2017/A1: 2021 "Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test" e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.";

3) gli allegati IV e V sono soppressi.
